Città di Schio

COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 748 del 07/10/2026

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE CONTRADE MONTI E SMIDERLE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI POSA NUOVA CONDOTTA IDRICA PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

•Vista la richiesta in data 25/9/2026 prot. 46623 con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione veicolare della strada di collegamento tra le contrade Monti e Smiderle in occasione dei lavori di posa nuova condotta idrica per potenziamento acquedotto;
•Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è difficoltoso transitare con i veicoli data la presenza di macchine operatrici e personale della ditta, occupanti la carreggiata stradale;
•Valutata la necessità di garantire la sicurezza agli addetti ai lavori e la sicurezza pubblica;
•Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Costruzioni Gelmini srl con sede a Lusiana Conco dal 12/10/2026 al 12/11/2026 orario 08.15/17.45;
• Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs. n. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

nei giorni lavorativi compresi dal 12/10/2026 al 12/11/2026, orario 08.15/17.45, l'istituzione del divieto di transito lungo la strada di collegamento tra le contrade Monti e Smiderle limitatamente al tratto di strada compreso tra il bivio di recente allargamento per contrada Smiderle (coord EPSG 3003: 1682840,8:5061937,1) fino al tornante presente più a valle nei pressi della contrada Monti (coord EPSG 3003: 1683090,8:5062316,9), per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa descritti.

Nel caso in cui le condizioni di cantiere lo rendessero possibile, istituzione in prossimità delle aree in lavorazione di senso unico alternato regolato con apposita segnaletica stradale prevista dal C.d.S., movieri o impianto semaforico mobile temporaneo.

Contemporaneamente viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di cantiere soggette a lavorazione, da segnalare a caratteri ben leggibili e con 48 ore di preavviso prima dell'inizio dei lavori stessi, con esclusione dei soli mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori.

Dal provvedimento di cui sopra sono esclusi i soli residenti o frontisti della via oggetto di chiusura, ma solo compatibilmente con le esigenze e l'estensione del cantiere, nonché i mezzi di soccorso ed emergenza che dovessero intervenire in loco ed i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura della ditta esecutrice dell'intervento.

La ditta esecutrice dell'intervento è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

• predisporre la necessaria segnaletica di modifica della circolazione stradale secondo gli accordi stabiliti con il Servizio Viabilità - Settore 4 - e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione;
• predisporre almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori apposita segnaletica stradale di preavviso ai residenti, attività commerciali, utenza veicolare, a caratteri ben leggibili nella via oggetto della chiusura;
• osservare quanto disposto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26.09.2002;
• oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale di cui alla presente Ordinanza;
• garantire sempre la fruizione degli accessi carrai ai residenti-attività commerciali o in alternativa collocare apposito preavviso almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori direttamente sugli accessi carrai interessati dalle opere qualora diventino intransitabili; altresì e' fatto obbligo alla ditta di chiudere gli scavi e garantire la transitabilità veicolare della via in oggetto in caso di sospensione dei lavori prolungata nonché di rendere transitabili gli accessi carrai e pedonali nelle giornate di sabato e nei giorni festivi;
• mettere in sicurezza il transito ciclo-pedonale di eventuali marciapiedi e/o piste ciclabili esistenti con l'individuazione di percorsi alternativi e predisposizione di adeguata segnaletica stradale di deviazione;
• ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.

Schio, 07/10/2026

Il Dirigente
Alessio Basilisco

(Documento firmato digitalmente)